



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 220 data 23.04.2010	delib.	OGGETTO: D'Onofrio Piergiorgio c/ Comune di Terracina Transazione causa Tribunale Latina - Sez. Lavoro, n.945/2006 Approvazione schema di transazione Impegno e liquidazione differenze retributive e rimborso spese legali
---------------------------	--------	--

L'anno duemiladieci, il giorno **VENTITRE** del mese di **APRILE** alle ore **13,00** e seguenti, nella sede Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	presente	X	assente	
D'AMICO GIANNI	presente	X	assente	
MASCI GIOVANNI	presente		assente	X
PECCHIA LUCIANO	presente	X	assente	
ZICCHIERI FRANCESCO	presente	X	assente	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento.	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento.
Terracina, 12-04-2010	Terracina, 12-04-2010
Il Dirigente del Dipartimento Risorse Umane ed Affari Generali Dott. Giancarlo De Simone	Il Dirigente del Dipartimento Finanziario Dott.ssa Ada Nasti

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con ricorso RGN° 945/06 il dipendente D'Onofrio Pier Giorgio ricorreva al Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro, per *"in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a partire dal 1980 o quantomeno dal 1992, e comunque nei limiti della prescrizione decennale, all'inquadramento nella VI categoria (ora categoria C) dei dipendenti enti locali; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione spettante e relativa a tale categoria di inquadramento; Per l'effetto, ordinare alla P.A. convenuta di disporre l'inquadramento del sig. D'Onofrio Pier Giorgio nella VII (ora C) categoria del CCNL enti locali, condannare la resistente al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e maturande dall'insorgenza del diritto all'inquadramento superiore, e cioè dal 1980, o quantomeno dal 28.01.1992, e comunque nei limiti della prescrizione, sino al momento del corretto inquadramento, tra la categoria spettante di diritto e quella di fatto praticata; condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive emergenti dallo svolgimento di mansioni di cancelliere (VII categoria) e quelle di fatto svolte, per il periodo in cui il ricorrente ha di fatto svolto tali mansioni; in via subordinata, condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive emergenti tra il livello di inquadramento e mansioni svolte di fatto dal ricorrente e quello applicato di diritto, condannare la parte convenuta al pagamento delle spese competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario"*;
- che il Comune si costituiva ritualmente in giudizio ed all'udienza del 10 giugno 2008 la causa veniva rinviata all'udienza di discussione del 15.01.2009, nella quale la stessa sarà trattata per la decisione;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 414 del 19.03.1992, con cui questo organo prendeva atto dei posti vacanti in P.O., tra cui veniva indicato il posto di "addetto amministrativo";

VISTA altresì la deliberazione di G.C. n. 854 del 20.06.1992, con la quale questo organo prendeva atto dell'assolvimento dei compiti di addetto amministrativo del sig. D'Onofrio Pier Giorgio.

VISTA la giurisprudenza in subiecta materia (Cass. 9130/2007), il cui più recente indirizzo ribadisce il principio di diritto secondo il quale, nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal comma 6 dell'art. 56 D.lgs. n. 29/1993 è stato soppresso dall'art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 con efficacia retroattiva. Detta portata retroattiva della norma risulta conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche di fatto, ossia a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione e alla previsione dei contratti collettivi;

VISTI i conteggi rimessi dall'ufficio personale dai quali risulta che al dipendente spetterebbero per differenze retributive dal febbraio 1992, al netto degli oneri riflessi, la somma di € 53.802,46 (interessi inclusi), oppure la maggior somma, al netto degli oneri riflessi, di € 87.890,71 (interessi inclusi) per differenze retributive dal marzo 1980, come richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio.

VISTA la nota prot. 8223 del 26.06.2008, con la quale il legale del sig. D'Onofrio Pier Giorgio comunicava la disponibilità a conciliare la lite con il versamento della somma netta di € 45.000/00, oltre alle spese di lite quantificate in € 2.500/00 + IVA e CPA.

RITENUTO vantaggioso per l'amministrazione, alla luce della normativa di settore, della recente richiamata giurisprudenza e dell'alea naturale che caratterizza ogni giudizio, addivenire al bonario componimento della lite, nei termini proposti nella bozza di transazione allegata al presente atto;

VISTO il parere della Corte dei Conti, conforme a precedenti pronunce, espresso con deliberazione n.30/P/08 del 18.12.2008, secondo cui *"Con riferimento alla definizione di una controversia mediante stipula di un accordo si osserva in primo luogo la mancata previsione degli accordi transattivi, in sede giudiziale o extra giudiziale, fra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del D.Lgs n.267/2000. Tali accordi, inoltre, non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo, sia in ragione della tassatività delle ipotesi ivi previste, sia per l'impossibilità di ricondurre la*

fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, inoltre, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi».

VISTO il D.lgs n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei rispettivi Servizi;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza di transazione, allegata al presente atto, a componimento bonario del contenzioso nrg 945/2006 promosso, innanzi al Tribunale di Latina - Sezione Lavoro, dal dipendente comunale D'Onofrio Pier Giorgio contro il Comune di Terracina;
- 2) di dare indirizzo al Dirigente del Dipartimento Risorse Umane, Affari Generali e Servizi Demografici del Comune di Terracina di procedere alla sottoscrizione dell'atto transattivo;
- 3) di liquidare per l'effetto in favore del dipendente comunale, sig. **D'Onofrio Pier Giorgio**, la complessiva somma di Euro 80.050,00 di cui al succitato atto transattivo, così composta:
Euro 76.990,00 a titolo di differenze retributive periodo 1980 - giugno 2008, al lordo degli oneri riflessi comprensivi dei contributi previdenziali;
Euro 3.060,00 a titolo di rimborso spese legali (già comprese cpa ed iva);
- 4) di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi e trova copertura al capitolo 615 del bilancio provvisorio di competenza 2010.

La deliberazione, messa a votazione, è approvata all'unanimità.

Indi,

LA GIUNTA

con voto unanime e separato

DELIBERA

di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ATTO DI TRANSAZIONE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemiladieci, presso la sede del
Comune di Terracina sita in Piazza Municipio n.1,

TRA

COMUNE di TERRACINA, codice fiscale 00246180590, rappresentato dal Dott.
Giancarlo De Simone, nato a _____ il _____, che
interviene nel presente atto quale Dirigente del Dipartimento Risorse Umane, Affari Generali
e Servizi Demografici dell'Ente

E

D'ONOFRIO PIER GIORGIO, nato a Terracina il 05.01.1951, ed ivi residente in via S.
Rocco n.34, codice fiscale DNF PGR 51A05 L120S

PREMESSO CHE

- con ricorso ex art. 414 e ss. c.pc. il dipendente del Comune di Terracina, sig. D'Onofrio
Pier Giorgio, adiva il Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro, chiamando in
giudizio il Comune di Terracina per *"in via principale, accertare e dichiarare il diritto del
ricorrente a partire dal 1980 o quantomeno dal 1992, e comunque nei limiti della
prescrizione decennale, all'inquadramento nella VI categoria (ora categoria C) dei
dipendenti enti locali; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione
spettante e relativa a tale categoria di inquadramento; Per l'effetto, ordinare alla P.A.
convenuta di disporre l'inquadramento del sig. D'Onofrio Piergiorgio nella VII (ora C)
categoria del CCNL enti locali, condannare la resistente al pagamento di tutte le differenze
retributive maturate e maturande dall'insorgenza del diritto all'inquadramento superiore, e
cioè dal 1980, o quantomeno dal 28.01.1992, e comunque nei limiti della prescrizione, sino*

al momento del corretto inquadramento, tra la categoria spettante di diritto e quella di fatto praticata; condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive emergenti dallo svolgimento di mansioni di cancelliere (VII categoria) e quelle di fatto svolte, per il periodo in cui il ricorrente ha di fatto svolto tali mansioni; in via subordinata, condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive emergenti tra il livello di inquadramento e mansioni svolte di fatto dal ricorrente e quello applicato di diritto, condannare la parte convenuta al pagamento delle spese competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario.” ;

- si costituiva regolarmente in giudizio il Comune di Terracina, il quale chiedeva in via principale il rigetto della domanda del ricorrente ed in via subordinata, in caso di accertamento del diritto del dipendente alla corresponsione delle pretese differenze retributive, dichiararle dovute soltanto a partire dall'anno 1992;
- con nota del proprio legale avv. Claudio Andreozzi, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 8323/I, il sig. D'Onofrio manifestava la propria disponibilità ad un componimento bonario della vertenza, a fronte del versamento da parte del Comune della onnicomprensiva somma di Euro 45.000,00, al netto degli oneri riflessi, oltre ad Euro 2.500,00 più oneri fiscali per le spese di lite;
- da un conteggio effettuato dall'Ufficio Personale del Comune, le somme per differenze retributive, qualora dovute, ammonterebbero ad Euro 57.247,07 (circa Euro 90.000,00 compresi interessi) al netto degli oneri riflessi, se decorrenti dal mese di marzo 1980 sino al mese di giugno 2008, o alla minor somma di Euro 41.870,49 (circa Euro 55.000,00 compresi interessi) al netto degli oneri riflessi, se decorrenti dal mese di febbraio 1992 e sino al mese di giugno 2008;
- con atto deliberativo n. _____/2010 la Giunta Comunale, ritenendo vantaggiosa per l'Ente la presente transazione, approvava la bozza di transazione allegata al medesimo atto

collegiale e dava indirizzo al Dirigente del Dipartimento Risorse Umane, Affari Generali e Servizi Demografici di procedere alla sottoscrizione della stessa.

Tutto ciò premesso, le parti come meglio in epigrafe generalizzate,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) La premessa forma parte integrante del presente atto.
- 2) Il presente atto ha effetto novativo ed estintivo delle precedenti pretese.
- 3) Il sig. Pier Giorgio D'Onofrio ed il Comune di Terracina abbandonano il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Latina, sezione lavoro, avente RGN° 945/06, promosso dal primo al fine di ottenere la condanna del Comune di Terracina al pagamento delle differenze retributive dall'anno 1980 o quantomeno dal 28.01.1992 oltre all'inquadramento definitivo nella VI categoria (ora cat. C), per aver svolto per tale periodo mansioni superiori alla propria qualifica professionale categoria IV (ora B).
- 4) Il Comune di Terracina si impegna a liquidare in favore del dipendente comunale sig. D'Onofrio Pier Giorgio, a titolo transattivo e senza riconoscimento alcuno, l'importo complessivo di Euro 80.050,00 (ottantamila/cinquanta/00) a titolo di differenze retributive (compresi interessi e rivalutazione monetaria) relative al periodo decorrente dal 1980 al mese di giugno 2008, al lordo degli oneri riflessi comprensivi dei contributi previdenziali, oltre ad Euro 3.060,00 (tremila/sessanta/00) cpa ed iva comprese, per rimborso spese legali.
- 5) Il sig. D'Onofrio Pier Giorgio dichiara di non aver null'altro a pretendere dal Comune di Terracina per ogni azione e/o ragione relative al rapporto di lavoro intercorso per il periodo dall'anno 1980 e sino al mese di giugno 2008, e dichiara altresì di aver, a mezzo della ricezione della somma di Euro 80.050,00 (al lordo degli oneri riflessi, comprensivi dei contributi previdenziali), oltre Euro 3.060,00 (cpa ed iva comprese) a titolo di rimborso spese legali, definito ogni e qualsiasi controversia e/o diritto vantato nei confronti del

Comune di Terracina in merito al rapporto di lavoro innanzi indicato, rinunciando ora per allora alla proposizione di qualsiasi azione o giudizio.

- 6) L'importo di cui al precedente punto n.4 verrà corrisposto dal Comune di Terracina in favore del sig. D'Onofrio Pier Giorgio, nei tempi tecnici necessari per l'espletamento delle ineludibili procedure amministrative e comunque entro e non oltre la data del _____, senza l'ulteriore decorso di interessi e/o rivalutazione sulla predetta somma, così come innanzi transattivamente determinata alle parti.
- 7) I Procuratori e gli Avvocati delle parti sottoscrivono la presente transazione per rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 68 Ordinamento Professionale Forense.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pier Giorgio D'Onofrio

Il Dirigente Dip.to Risorse Umane ed AA.GG. del Comune, Dott. Giancarlo De Simone

Avv. Claudio Andreozzi, difensore e rapp.te del sig. Pier Giorgio D'Onofrio

Avv. Lina Vinci, difensore e rapp.te del Comune di Terracina.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ciro Castaldo

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

Terracina,

27 APR. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

Giovanna Capirchio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ciro Castaldo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

27 APR. 2010